



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

## SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,  
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

**Progetto di legge regionale n. 122 relativo a:  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21  
NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE  
ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E  
DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA  
SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”**

**Testo licenziato dalla Commissione, in sede referente, con modifiche, ai sensi  
dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

### **PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 122**

Di iniziativa dei Consiglieri Finco, Cecchetto, Cestaro, Corsi, Dolfin, Favero,  
Maino, Rigo, Rizzotto, Vianello e Zecchinato.

Licenziato il 28 aprile 2022 nella seduta n. 61  
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	<b>31</b>	<b>28</b>		<b>3</b>
Maggioranza richiesta	<b>16</b>			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Nicola Ignazio FINCO  
Correlatore il Consigliere Andrea ZANONI

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”**

*Relatore il Consigliere FINCO*

*Signor Presidente, colleghi Consiglieri*

*Con la proposta di legge in oggetto si dispone di intervenire sulla materia del rinnovo della concessione degli impianti a fune, come noto soggetti a concessione pubblica, rilasciata per una durata pari alla vita tecnica dell'impianto, più raramente di durata pari alle revisioni generali dell'impianto stesso o con scadenze ancora diverse, e sulla disciplina del procedimento amministrativo di rinnovo, sotto il profilo della documentazione richiesta.*

*Quanto sopra anche in esito all'entrata in vigore dell'articolo 31 bis (Operatività degli impianti a fune) della legge 164/2014, e dei successivi criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1 dicembre 2015, n. 203, con i quali è stato superato il concetto di vita tecnica dell'impianto, concetto peraltro non previsto dalla normativa di rango europeo, prevedendo, in sostanza, che se l'impianto è positivo alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali (definite revisioni generali), la vita tecnica è spostata di dieci anni e questo può essere ripetuto più volte.*

*Le richieste di rinnovo, come intese dalla legge regionale n. 21 del 2008, risultano documentalmente complesse, in quanto si ritiene che implicino, comunque, un progetto di rifacimento dell'impianto e sono dunque soggette alla rappresentazione della documentazione tecnica.*

*Il presente progetto di legge si propone di recepire nell'ordinamento regionale il nuovo quadro normativo, introducendo nella legge di settore una disciplina degli adempimenti di rinnovo in termini semplificati, ove ricorrano le condizioni per le quali la documentazione richiesta dall'attuale quadro normativo sarebbe la medesima già agli atti della pubblica amministrazione, depositata al momento della richiesta della concessione.*

*Con la modifica del comma 1 dell'articolo 29, a fronte del rinnovo per la concessione per un impianto esistente, in regime di proroga della vita tecnica dell'impianto, ove non sussistano modifiche sostanziali all'impianto stesso si prevede, quindi, che non necessiti la rappresentazione della documentazione, prevista e già esibita agli atti, e si prevede, invece, un mero aggiornamento della documentazione prevista dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2008, solo qualora siano intervenute modifiche.*

*Solo in relazione ad eventuali modifiche sostanziali dell'impianto sarà necessario produrre la documentazione inerente tali modifiche, nel rispetto della procedura di cui agli articoli da 18 a 22 della legge regionale (comma 1 bis).*

*Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 27 aprile 2022), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione Infrastrutture e trasporti della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta del 28 aprile 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 122 e lo ha approvato a maggioranza.*

*Favorevoli: il Presidente **Rizzotto** ed i Consiglieri **Bet**, **Cavinato Centenaro**, **Sponda** e **Zecchinato** (Zaia Presidente), **Cestari** e **Dolfin** (Liga Veneta per Salvini Premier) e **Formaggio** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni).*

*Astenuto il Consigliere **Zanoni** (Partito Democratico Veneto).*

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”**

**Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.**

1. L’articolo 29 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così modificato:

a) al comma 1 le parole: *“anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell’impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22.”* sono sostituite dalle parole: *“; nel rispetto della vigente normativa, il rinnovo della concessione aggiornando la documentazione di cui all’articolo 20, comma 1, solo qualora siano intervenute modifiche.”*;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

*“1 bis. Nel caso in cui fossero proposte modifiche sostanziali all’impianto il concessionario produce, secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22, la sola documentazione inerente alle modifiche proposte.”*

**Art. 2 – Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



## INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”...3	
Art. 2 – Clausola di neutralità finanziaria.....3	